



Misure di lotta contro i matrimoni e le unioni domestiche registrate forzati

Disposizioni legali concernenti la decisione di rifiuto di riconoscere un matrimonio celebrato all'estero. Queste disposizioni legali sono anche applicabili concernente una unione domestica registrata forzata

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291)

Art. 32

VI. Iscrizione nei registri dello stato civile

¹ La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l'autorità cantonale di vigilanza.

² L'iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27.

³ Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati sufficientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell'iscrizione.

Art. 45

III. Matrimonio celebrato all'estero

¹ Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera.

² Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.

³ Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata.

Codice civile svizzero (CC; RS 210)

Art. 43a cpv. 3^{bis}

Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle autorità competenti i reati che hanno constatato nell'ambito della loro attività ufficiale.

Codice penale svizzero (CP; RS 311.0)

Art. 181a

Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata

¹ Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.